

ALLEGATO A

STATUTO DEL CONSORZIO GORGOVIVO

2014

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO	1
Art. 1 - Costituzione	1
Art. 2 - Denominazione e sede	3
Art. 3 - Natura giuridica del Consorzio	3
Art. 4 - Ammissione al Consorzio	3
Art. 5 - Oggetto del Consorzio	4
Art. 6 - Attività extra territoriale	6
Art. 7 - Durata	6
Art. 8 - Patrimonio	7
Art. 9 - Scioglimento del Consorzio	7
Art. 10 - Recesso	8
Art. 11 - Forme di consultazione degli Enti Consorziati	8
Art. 12 - Controversie	9
TITOLO II - GLI ORGANI	10
Art. 13 - Organi	10
CAPO I - ASSEMBLEA	10
Art. 14 - Assemblea: composizione	10
Art. 15 - Quote di partecipazione	10
Art. 16 - Assemblea: funzioni	11
Art. 17 - Assemblea: Presidente	12
Art. 18 - Assemblea: funzionamento	13
Art. 19 - Assemblea: deliberazioni	14

Art. 20 - Atti dell'Assemblea soggetti all'approvazione degli Enti consorziati	15
Art. 21 - Atti fondamentali del Consorzio	16
CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	17
Art. 22 - Consiglio di Amministrazione: composizione	17
Art. 23 - Consiglio di Amministrazione: requisiti per la nomina e incompatibilità.....	17
Art. 24 - Consiglio di Amministrazione: procedure e modalità di nomina	18
Art. 25 - Consiglio di Amministrazione: procedure e modalità di revoca dei Consiglieri	18
Art. 26 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione.....	19
Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: funzioni	19
Art. 28 - Consiglio di Amministrazione: regolamento per il funzionamento.....	20
Art. 29 - Consiglio di Amministrazione: trattamento	21
CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSORZIO.....	22
Art. 30 - Funzioni e deleghe.....	22
CAPO IV - ORGANO DI REVISIONE.....	24
Art. 31 - Organo di Revisione: requisiti e modalità di nomina	24
Art. 32 - Organo di Revisione: funzioni	24
Art. 33 - Organo di Revisione: funzionamento.....	26

CAPO V - DIREZIONE	27
Art. 34 - Direttore generale: funzioni.....	27
Art. 35 - Direttore generale: requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro.....	29
Art. 36 - Stato giuridico e trattamento economico del personale	30
Art. 37 - Personale.....	30
 TITOLO III - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO.....	31
Art. 38 - Indirizzi dell'Assemblea	31
Art. 39 - Vigilanza.....	31
Art. 40 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione.....	32
 TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA	33
Art. 41 - Gestione aziendale: criteri	33
Art. 42 - Piano-programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale, bilancio di esercizio ed altre norme in materia di finanza e contabilità.....	33
Art. 43 - Destinazione degli utili.....	34
Art. 44 - Copertura delle perdite	35
Art. 45 - Finanziamento degli investimenti	35
 TITOLO V - CONTRATTI.....	37
Art. 46 - Appalti e forniture.....	37

TITOLO VI - RAPPORTI CON I CITTADINI	38
Art. 47 - Partecipazione ed informazione	38
TITOLO VII - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI	39
Art. 48 - Regolamenti di competenza dell'Assemblea.....	39
Art. 49 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione	39
Art. 50 - Modifiche allo Statuto del Consorzio.....	40
Art. 51 - Norme transitorie e finali.....	41
Art. 52 - Norme di rinvio.....	41
Art. 53 - Decorrenza dello Statuto	41

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINI, DURATA DEL CONSORZIO

Art. 1 - Costituzione

Il Consorzio Gorgovivo è stato costituito, a seguito di specifica Convenzione stipulata il data 22 dicembre 1999 con atto del notaio dott. Guido Bucci di Ancona Repertorio n. 55672, Raccolta n. 13972, ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ora artt. 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), per la gestione associata delle attività, opere e servizi indicati, in particolare, all'art. 5, n. 1 dello Statuto allegato alla convenzione medesima il quale disponeva, in particolare, che il Consorzio ha come oggetto:

- ””a) la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in conformita' a quanto previsto dalla legge 05.01.1994, n.36, attuata con legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 “disciplina delle risorse idriche”
- b) la gestione del servizio gas metano
- c) produzione e/o distribuzione di energia e/o calore da fonti rinnovabili e assimilate e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge
- d) illuminazione pubblica e impianti semaforici
- e) la gestione di ogni altro servizio compatibile con i servizi idrico e gas - metano che risulti di interesse della comunità in favore della quale il Consorzio opera.””

A seguito di scissione dal Consorzio Gorgovivo deliberata dai consigli comunali di tutti gli enti consorziati e, per quanto di competenza, dall'assemblea del Consorzio (verbale dell'assemblea in data 20 dicembre 2001, atto notaio dott. Guido Bucci di Ancona, Repertorio n. 57370, Raccolta

n. 15091) ai sensi dell'art. 115, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con atto del notaio dott. Guido Bucci in data 28 dicembre 2001, repertorio n. 57398, raccolta n. 15116, è stata costituita la "Gorgovivo Multiservizi S.p.A."

Con tali atti gli Enti consorziati e, per quanto di competenza, l'Assemblea, hanno stabilito: a) di mantenere in capo al Consorzio Gorgovivo la proprietà delle reti di adduzione e distribuzione dell'acqua e del gas metano, delle reti fognarie che raccolgono gli scarichi da insediamenti civili e produttivi nonché degli impianti connessi ed accessori a dette reti; b) di affidare alla "Gorgovivo Multiservizi S.p.A." per anni 30, salvo quanto eventualmente stabilito dalla normativa di settore, la gestione del servizio idrico integrato e del servizio gas metano da effettuarsi tramite le reti e gli impianti di cui sopra di proprietà del Consorzio Gorgovivo e/o dei comuni aderenti al Consorzio stesso mediante apposito atto di concessione da stipularsi fra la Società e il Consorzio medesimo. Tali atti modificano quindi conseguentemente l'oggetto del Consorzio come definito all'art.5 dello Statuto

A seguito della espressa volontà degli enti consorziati, come risultante dagli atti sopracitati, con deliberazione dell'assemblea n.3 in data 06.04.2004 sono state apportate allo Statuto allegato alla Convenzione in data 22 dicembre 1999, quale atto dovuto dall'assemblea stessa, le relative e conseguenti modifiche.

Con deliberazione dell'Assemblea n. 8 in data 21.12.2006 si è proceduto a un ulteriore adeguamento dello Statuto a seguito della assegnazione da parte del Consorzio ai Comuni consorziati, in proprietà indivisa, dei beni costituiti dalle reti e dagli impianti relativi al servizio idrico integrato e al servizio gas metano, con esclusione dei soli beni relativi al complesso sorgentizio di Serra S. Quirico e delle relative reti di adduzione ai serbatoi comunali.

Art. 2 - Denominazione e sede

1. Il Consorzio di cui al precedente Art. 1. assume la denominazione di "CONSORZIO GORGOVIVO" e più brevemente di "GORGOVIVO".
2. Il Consorzio ha sede legale in Comune di Serra San Quirico, all'indirizzo risultante nel Registro delle Imprese.

Tale sede potrà essere spostata per decisione dell'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà invece istituire o trasferire altrove unità operative.

Art. 3 - Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio ha personalità giuridica pubblica a norma del combinato disposto *dall'art. 31 e dall'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* e successive modificazioni e integrazioni; esso è dotato di piena autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, finanziaria, funzionale ed organizzativa.
2. Il funzionamento del Consorzio è regolato dal presente Statuto nonché da appositi regolamenti interni da approvarsi nelle forme e con le procedure ivi stabilite.

Art. 4 - Ammissione al Consorzio

1. Potranno essere ammessi a far parte del Consorzio altri enti pubblici che risultino avere interesse comune con gli Enti consorziati.
2. Sulla domanda di ammissione delibera, con le modalità di cui al successivo art. 19, l'Assemblea del Consorzio che, con lo stesso provvedimento, apporta anche le conseguenti variazioni alle quote di partecipazione degli Enti consorziati.

Art. 5 - Oggetto del Consorzio

1. Il Consorzio ha come oggetto principale tutte le attività ed i compiti inerenti l'ambiente nonché la salvaguardia, l'esercizio e l'amministrazione della proprietà del complesso sorgentizio di Serra S. Quirico e delle relative reti idriche di adduzione ai serbatoi dei Comuni.
2. Il Consorzio ha altresì come oggetto la amministrazione degli impianti e delle reti di distribuzione dell'acqua e del gas metano, delle reti fognarie che raccolgono gli scarichi da insediamenti civili e produttivi, degli impianti di depurazione delle acque reflue nonché degli impianti connessi ed accessori a dette reti e/o impianti facenti parte del patrimonio assegnato in proprietà indivisa dal Consorzio ai Comuni consorziati e conferenti e da eventuali altri Comuni affidatari della funzione di amministrazione.
3. Gli impianti e le reti di cui al precedente punto 1 sono assegnati dal Consorzio in uso al soggetto gestore del servizio idrico integrato con le modalità e le condizioni stabilite in apposito contratto di affitto.
4. Gli impianti e le reti di cui al precedente punto 2 relativi al servizio idrico integrato sono assegnati dai Comuni proprietari in concessione d'uso al soggetto gestore con le modalità ed alle condizioni stabilite mediante apposita convenzione ai fini dell'esercizio del servizio come regolamentato nella convenzione già stipulata tra l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 2 Marche Centro-Ancona (A.A.T.O.) ed il gestore del servizio.
5. Gli impianti e le reti di cui al precedente punto 2 relativi al servizio gas metano, sono assegnati dai Comuni proprietari in concessione d'uso al soggetto gestore con le modalità stabilite mediante apposita convenzione.
6. L'amministrazione del patrimonio comune di cui al precedente punto 2 comprende, in particolare, il compito per il Consorzio di negoziare con i Gestori del servizio idrico integrato e del servizio gas metano, in nome e per conto dei Comuni proprietari, le condizioni e i canoni e/o corrispettivi per l'uso dei beni da parte dei gestori medesimi, tenuto conto altresì di

quanto indicato al precedente punto 4. I canoni e/o corrispettivi concordati verranno corrisposti dai gestori a ciascun singolo Comune e al Consorzio per la parte di sua competenza.

7. Il Consorzio può inoltre provvedere per conto degli Enti consorziati che esercitano sul Consorzio stesso un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, alla gestione di servizi pubblici consentiti dalle vigenti leggi nonché l'espletamento di altri servizi e/o attività e/o funzioni di interesse degli stessi enti consorziati.
8. I servizi e le attività e le funzioni di cui sopra vengono affidati direttamente al Consorzio dall'ente o dagli enti consorziati fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sugli enti consorziati non affidatari di tali servizi, attività e funzioni; tale affidamento è regolato da apposito contratto nel quale, fra l'altro, dovranno essere previste le forme e le modalità di controllo che deve essere analogo a quello che l'ente locale esercita sui propri servizi.
9. Per tutti i servizi e attività di cui sopra il Consorzio può svolgere, anche per conto terzi, tutte le attività ad essi riconducibili di gestione, progettazione, costruzione di impianti, ricerca, programmazione e promozione.
10. Il Consorzio può svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica ad enti pubblici nel settore dei pubblici servizi.
11. Il Consorzio può altresì fornire assistenza operativa alle autorità competenti ed esercitare, su loro delega, attività di monitoraggio, progettazione ed altre attività o compiti inerenti l'ambiente.
12. Il Consorzio può eseguire qualsiasi operazione immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, che abbia relazione o attinenza con gli scopi previsti dal presente Statuto e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento delle finalità statutarie.
13. Il Consorzio può promuovere la costituzione o partecipare a forme associative (società, comunioni, consorzi, ecc.) che abbiano per oggetto

attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate ai precedenti punti e che, se ritenuto opportuno o conveniente, possano operare anche per conto terzi.

14. Il Consorzio esercita la gestione dei servizi in forma diretta, per mezzo della propria struttura organizzativa e, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, anche attraverso concessione di servizi a soggetti terzi ed all'uopo può stipulare convenzioni con altri soggetti pubblici o privati e partecipare a conferenze di servizi in vista della conclusione di accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, interventi o programmi di intervento determinati.

Art. 6 - Attività extra territoriale

1. Fermo restando la necessità che il Consorzio realizzi la parte più importante della propria attività con gli Enti consorziati, lo stesso, con l'approvazione dell'assemblea, può svolgere i servizi e le attività di cui all'art. 5, comma 7, per altri Comuni ed Enti non consorziati previa stipulazione di apposita convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari.
2. L'acquisizione in convenzione di tali servizi e attività è subordinata alla verifica del ritorno economico dell'investimento, di cui il Consiglio di Amministrazione deve dare atto nel relativo provvedimento.

Art. 7 - Durata

1. Il Consorzio è costituito per una durata di anni sessanta.
2. Il Consorzio può cessare, oltre che nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti, per decisione degli Enti consorziati, come stabilito dall'art. 6 della Convenzione.

Art. 8 - Patrimonio

1. Gli enti consorziati, per i fini di cui al precedente art. 5, conferiscono il capitale che determina la quota di partecipazione al consorzio dei singoli enti.
2. Il Consorzio subentra nei contratti di mutuo per l'importo delle rate di ammortamento residue dei beni degli Enti consorziati per la contrazione dei mutui, al netto di ogni eventuale contributo attribuito agli Enti consorziati e limitatamente alla durata dei mutui stessi.
3. Il capitale conferito al Consorzio, quale risulta da apposita perizia di stima redatta da società specializzata, è formato:
 - a) dai beni, impianti e ogni altra posta attiva e passiva costituenti il patrimonio del Consorzio Gorgovivo;
 - b) dal complesso aziendale dell'Azienda Municipalizzata Servizi di Ancona nonché dai capitali, impianti, reti relativi al servizio idrico integrato e al servizio gas gestito "in economia" o mediante "consorzio" trasferiti dai Comuni ai sensi e con le modalità di cui all'art. 25 della convenzione.
4. I beni successivamente conferiti saranno computati secondo apposita perizia di stima redatta da Società specializzata scelta di comune accordo tra Consorzio e Comune interessato.

Art. 9 - Scioglimento del Consorzio

1. In caso di scioglimento l'Assemblea procede alla nomina di liquidatori con il compito di redigere il bilancio finale di liquidazione e di indicare la quota-parte spettante a ciascun Ente consorziato con riferimento alle quote di partecipazione.

Le modalità di nomina e di revoca dei liquidatori e le procedure di liquidazione saranno stabilite dall'assemblea.

2. All'atto di scioglimento del Consorzio dovranno essere restituite ai Comuni consorziati le quote parti spettanti in relazione alla partecipazione alla comunione in proprietà indivisa dei beni.

Art. 10 - Recesso

1. E' consentito il recesso anche di un solo Ente consorziato.

La richiesta di recesso deve essere notificata al Presidente della Assemblea mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentuno marzo di ciascun anno, e diventa operante dal primo gennaio del secondo anno successivo.

Il recesso non può comunque essere esercitato prima che sia trascorso un quinquennio dall'ingresso dell'Ente nel Consorzio.

2. Salva diversa pattuizione, all'Ente che recede spetta una quota - parte del patrimonio netto proporzionale alla sua quota di partecipazione risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio antecedente la richiesta di recesso.
3. L'Ente recedente dovrà rimborsare al Consorzio la quota di spettanza delle eventuali perdite conseguite, fino alla effettiva data di decorrenza del recesso. Parimenti il Consorzio dovrà erogare all'Ente recedente la quota di spettanza degli eventuali utili conseguiti fino alla data di decorrenza del recesso.

Art. 11 - Forme di consultazione degli Enti Consorziati

1. Gli organi del Consorzio promuoveranno ogni possibile forma di consultazione e partecipazione degli Enti consorziati in merito agli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio.
2. Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente gli organi del Consorzio, in particolare:

- attueranno incontri con gli Enti consorziati partecipando anche a richiesta o su propria iniziativa a sedute dei relativi organi (Consigli e Giunte);
- divulgheranno ed illustreranno l'attività consorziale.

Art. 12 - Controversie

1. In mancanza di accordo fra le parti interessate in ordine all'applicazione di quanto stabilito ai precedenti articoli 7, 8, 9, 10 come pure per quanto concerne la definizione di aspetti eventualmente non regolamentati negli articoli stessi, il foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.

TITOLO II - GLI ORGANI

Art. 13 - Organi

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore generale;
- e) l'Organo di Revisione.

CAPO I - ASSEMBLEA

Art. 14 - Assemblea: composizione

1. L'Assemblea del Consorzio è composta da un rappresentante per ogni Ente consorziato nella persona del Sindaco, ciascuno con rappresentanza pari alla quota di partecipazione di cui al successivo art. 15.
2. In caso di ammissione al Consorzio di altri Enti pubblici, così come previsto al precedente art. 4, l'Assemblea sarà composta anche dai legali rappresentanti di tali Enti o da loro delegati, ciascuno con rappresentanza pari alla quota di partecipazione.
3. I Sindaci dei Comuni consorziati possono delegare all'Assemblea un componente della Giunta dagli stessi presieduta.

La delega dovrà essere rilasciata per iscritto e comunicata al Consorzio e si intende assegnata alla persona indicata fino a diversa comunicazione.

Art. 15 - Quote di partecipazione

1. Le quote di partecipazione di cui all' Art. 31, comma 4°, del decreto legislativo n. 267/2000, sono quelle definite all'art. 17 della Convenzione tra i comuni del Consorzio Gorgovivo ai sensi dell'Art. 30 del precitato

decreto per la gestione associata del servizio idrico integrato, dei servizi energetici e di altri servizi pubblici locali.

2. Con deliberazione dell'Assemblea dette quote saranno revisionate applicando la metodologia indicata nell'allegato n. 1 alla Convenzione tra i Comuni del Consorzio Gorgovivo ai sensi dell' Art.30 del decreto legislativo n. 267/2000 per la gestione associata del servizio idrico integrato, dei servizi energetici e di altri servizi pubblici locali denominato "Criteri per la determinazione e revisione delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli Enti consorziati":
 - A) dopo un anno di attività del Consorzio;
 - B) a seguito di ingresso o di recesso di singoli consorziati;
 - C) dopo un triennio dall'ultima revisione,
 - D) a seguito del conferimento di nuovi servizi rientranti tra quelli previsti dalle finalità statutarie.

Art. 16 - Assemblea: funzioni

1. Spetta all'Assemblea consorziale:
 - a) nominare e revocare il Presidente dell'Assemblea;
 - b) approvare gli indirizzi da osservare da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) eleggere con le modalità di cui al successivo art. 24, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio e determinare il relativo trattamento;
 - d) revocare il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti con le modalità di cui al successivo art. 25;
 - e) nominare, con le modalità di cui al successivo art. 31, l'Organo di Revisione e determinare il relativo trattamento;
 - f) approvare le modifiche allo Statuto nei limiti e con le modalità stabilite ai successivi articoli 19, 20 e 50;

- g) approvare la revisione delle quote di partecipazione assegnate a ciascun Ente consorziato, con le modalità di cui all'art. 15;
 - h) approvare l'ammissione al Consorzio di altri Enti pubblici con le modalità di cui al precedente art. 4;
 - i) approvare l'estensione delle attività consortili ad altri servizi pubblici;
 - l) approvare i regolamenti per il funzionamento del Consorzio di competenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto;
 - m) approvare gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 40;
2. L'Assemblea assume inoltre ogni altra deliberazione che per legge o per Statuto sia ad essa riservata.
 3. L'Assemblea delibera altresì su tutte le questioni sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
 4. L'assemblea delibera infine, qualora ciò sia dalla stessa ritenuto necessario od opportuno con riferimento sia ai programmi di sviluppo della attività aziendale che all'evoluzione della normativa nazionale e/o regionale e/o di settore, la trasformazione del Consorzio in società di capitali con le modalità stabilite dall'art.115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Art. 17 - Assemblea: Presidente

1. Il Presidente resta in carica, salvo revoca, per tutta la durata del suo mandato di amministrazione dell'Ente consorziato.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea:
 - a) convocare l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
 - b) presiedere l'Assemblea;

- c) provvedere a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente e salva diversa decisione dell'Assemblea ne fa le veci il componente presente con la più alta quota di partecipazione.

Art. 18 - Assemblea: funzionamento

1. L'Assemblea dei rappresentanti si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione, a norma di legge, dei Bilanci preventivi economici annuale e pluriennale, del Piano-programma e del bilancio di esercizio del Consorzio.
2. L'Assemblea può altresì riunirsi in ogni momento per iniziativa del suo Presidente od a richiesta del Consiglio di Amministrazione o di tanti componenti che rappresentino almeno un quinto del totale delle quote di partecipazione.
3. L'Assemblea si riunisce su convocazione fatta dal Presidente mediante e.mail, pec., lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante telefax o, nei casi di urgenza, mediante telegramma; sia l'avviso di convocazione trasmesso mediante e.mail, pec, lettera raccomandata che quelli trasmessi mediante telefax o telegramma debbono contenere il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonchè l'indicazione degli oggetti da trattarsi nell'adunanza.
4. L'avviso di convocazione dovrà pervenire al domicilio dei rappresentanti almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso d'urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
5. Le sedute dell'Assemblea sono valide:
 - a) in prima convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione e almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, degli Enti consorziati;

- b) in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno 300 millesimi del totale delle quote di partecipazione e almeno un quarto, arrotondato all'unità superiore, degli Enti consorziati.
6. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea vengono svolte da un soggetto nominato dall'Assemblea.

Art. 19 - Assemblea: deliberazioni

1. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate dai componenti presenti, salvo i casi in cui lo Statuto prevede maggioranze diverse.

Il Presidente dovrà riunire l'Assemblea in un termine non superiore a 20 giorni, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da uno o più componenti che rappresentino almeno il 10% delle quote di partecipazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti previsti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

2. E' necessaria la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e il voto favorevole di almeno il 51% degli Enti consorziati per l'approvazione delle deliberazioni relative a:
- a) ammissione al Consorzio;
 - b) revoca del Consiglio di Amministrazione;
 - c) atti di cui al successivo art. 20, comma 1, lettera d).
3. E' necessaria la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e il voto favorevole di almeno un terzo, arrotondato all'unità superiore, degli Enti consorziati, per l'approvazione delle deliberazioni relative a:
- a) atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione di cui al successivo art. 21;
 - b) atti di cui al successivo art. 20, comma 1, lettere a), b) e c).

4. Per le altre modifiche relative allo Statuto è necessaria la maggioranza qualificata pari a 3/4 (tre quarti) delle quote di partecipazione e la maggioranza degli Enti consorziati.
5. Le deliberazioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Revisione vengono adottate con le modalità stabilite ai successivi articoli 24 e 31 dello Statuto.
6. Le deliberazioni di cui ai successivi art. 20 e 21 devono essere pubblicate nell'albo pretorio di ciascuno degli Enti consorziati sotto la responsabilità dei Segretari dei singoli Enti.
7. Al di fuori degli atti disciplinati dall'art. 20 ogni altro atto o deliberazione dell'Assemblea è immediatamente esecutivo e vincolante per tutti.

Art. 20 - Atti dell'Assemblea soggetti all'approvazione degli Enti consorziati

1. Le deliberazioni dell'Assemblea riguardanti gli oggetti sotto indicati sono sottoposte all'approvazione dei singoli Enti consorziati:
 - a) modifiche della Convenzione sottoscritta dai Comuni consorziati;
 - b) modifiche dello Statuto che comportino un aumento degli oneri di partecipazione degli Enti consorziati;
 - c) modifiche concernenti i parametri di determinazione e revisione delle quote di partecipazione di ciascun Ente consorziato di cui all'allegato 1) " Criteri per la determinazione e revisione delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli Enti consorziati" alla Convenzione tra i Comuni del Consorzio Gorgovivo ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000;
 - d) ricapitalizzazione del Consorzio nel caso di perdite di esercizio non ripianabili con il fondo di riserva.

2. Le deliberazioni di cui al precedente comma richiedono, per acquisire efficacia, l'approvazione dei singoli Enti consorziati, entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento delle deliberazioni medesime.
3. Nel caso in cui uno o più Enti consorziati non approvino o si oppongano, entro il termine di cui sopra, alle suddette deliberazioni, l'Assemblea del Consorzio può confermare gli atti medesimi con apposita deliberazione adottata con il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione e i due terzi degli enti consorziati; la presente disposizione non si applica per la modifica di quanto disposto al precedente art. 5, punto 1.
4. Gli Enti dissenzienti hanno il diritto di recedere dal Consorzio alle condizioni stabilite dallo Statuto per i casi di recesso per quanto concerne le deliberazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 1.

Art. 21 - Atti fondamentali del Consorzio

1. Sono atti fondamentali del Consorzio e pertanto, ai sensi dell'art. 114, comma 3°, del D. lgs. N.267/2000, debbono essere trasmessi a ciascuno degli Enti consorziati, le deliberazioni concernenti il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale e il bilancio di esercizio.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 22 - Consiglio di Amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'Assemblea, che ne determinerà il numero complessivo di volta in volta prima dell'atto di nomina.

Art. 23 - Consiglio di Amministrazione: requisiti per la nomina e incompatibilità

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consigliere comunale.
2. L'Assemblea determina i requisiti per la nomina e le incompatibilità, tenendo presente, fra l'altro:
 - A) che i candidati devono possedere, oltre al prestigio ed alla correttezza, una speciale documentata competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti;
 - B) che particolari requisiti di competenza e professionalità, oltre che di prestigio e correttezza, devono essere stabiliti per il Presidente;
 - C) che, ferme restando le incompatibilità e le inconfiribilità stabilite dalle leggi e dai regolamenti generali non potranno, in particolare, far parte del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, coloro che sono in lite col Consorzio nonchè i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio;
 - D) che i componenti del Consiglio di Amministrazione non possono essere nominati ad impieghi dipendenti dal Consorzio prima che sia

decorso almeno un anno dal giorno in cui hanno cessato di ricoprire la carica.

Art. 24 - Consiglio di Amministrazione: procedure e modalità di nomina

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea consorziale.
2. L'Assemblea provvede a scrutinio palese prima alla nomina del Presidente per la quale è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino i 501 millesimi del totale delle quote di partecipazione e almeno il 51% degli Enti consorziati.
3. Successivamente, sempre a scrutinio palese, l'Assemblea procede alla nomina dei Consiglieri con il seguente criterio:
 - una prima votazione eleggerà il 50% dei componenti sulla base del maggior numero di voti favorevoli espressi in quote di partecipazione.
 - una seconda votazione eleggerà il 50% dei componenti sulla base del maggior numero di voti espressi in numero di Enti consorziati.

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione: procedure e modalità di revoca dei Consiglieri

1. Il Consiglio di Amministrazione ed i singoli Componenti possono essere revocati in ogni tempo con deliberazione dell'Assemblea approvata con le modalità stabilite all'art. 19, comma 2, dello Statuto.
2. La revoca è ammessa:
 - A) in tutti i casi in cui l'Amministratore è venuto meno agli obblighi allo stesso derivanti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti del Consorzio;
 - B) quando l'Amministratore, con il suo comportamento, determina il venir meno della fiducia dell'Assemblea.

- C) quando siano stati rinnovati i Consigli di Enti consorziati rappresentanti almeno i 2/3 del totale delle quote di partecipazione.
3. La revoca è altresì ammessa nei casi di violazione degli obblighi stabiliti per gli amministratori delle Società per azioni dagli articoli 2390 e 2391 del codice civile. In tali casi l'Amministratore revocato risponde anche dei danni arrecati al Consorzio nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge.

Art. 26 - Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica *cinque* anni e comunque fino all'insediamento dei successori che deve avvenire entro dieci giorni dalla esecutività della nuova nomina.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione compete l'adozione dei provvedimenti necessari per il raggiungimento dei fini aziendali, nel rispetto delle attribuzioni del Direttore generale ed in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi generali formulati dall'Assemblea. Al Consiglio stesso spetta il controllo sull'attività gestionale svolta dal Direttore generale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- a) delibera, all'inizio del mandato, il piano programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero necessari o opportuni;
 - b) delibera i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, nonchè le variazioni che si rendessero necessarie durante l'anno;
 - c) approva il bilancio di esercizio reso dal Direttore generale;
 - d) delibera gli schemi di convenzione e/o contratti di servizio da stipulare fra il Consorzio e gli enti locali interessati;
 - e) approva le tariffe e le condizioni di fornitura dei servizi forniti dal Consorzio come indicato all'art. 5 del presente Statuto;

- f) delibera i regolamenti previsti dal presente Statuto e gli altri che ritiene opportuni per disciplinare l'ordinamento ed il funzionamento del Consorzio;
 - g) delibera l'assunzione di mutui, l'emissione di obbligazioni e le altre operazioni a medio e lungo termine;
 - h) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore generale;
 - i) delibera in ordine alla assunzione e al licenziamento del personale del Consorzio;
 - l) adotta le altre deliberazioni previste dalla legge, in particolare per le attività di investimento e per i finanziamenti del Consorzio.
3. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie attribuzioni, può delegare parte delle sue funzioni al Direttore generale e affidare specifici incarichi ai suoi componenti.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione: regolamento per il funzionamento

1. Le modalità per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate mediante apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso.
2. Il regolamento di cui al precedente comma deve in particolare disciplinare:
 - A) le modalità di convocazione;
 - B) la partecipazione alle sedute dell'Organo di Revisione e di persone estranee al Consiglio per comunicazioni ed informazioni;
 - C) le modalità di svolgimento delle sedute, di votazione e di verbalizzazione;

- D) i casi di astensione obbligatoria dei Consiglieri dalla discussione e dalla votazione;
- E) i casi di decadenza dalla carica per la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio;
- F) le modalità di comunicazione al Presidente dell'Assemblea dell'anticipata cessazione dalla carica dei consiglieri;
- G) le funzioni del Segretario del Consiglio;
- H) le modalità per assicurare il diritto all'informazione sull'attività aziendale ai Consiglieri del Consorzio.

Art. 29 - Consiglio di Amministrazione: trattamento

1. Il trattamento economico da praticare al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione è deliberato dall'Assemblea a norma di legge.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione sono assicurati contro gli infortuni ed i rischi subiti nell'esercizio delle loro funzioni, per un massimale identico a quello dell'analogo copertura assicurativa in favore del Direttore Generale.

CAPO III - PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Art. 30 - Funzioni e deleghe

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Presidente del Consorzio. Il Presidente rappresenta il Consorzio nei rapporti con le autorità locali, regionali e statali, gli organismi rappresentativi ed in genere nei rapporti a carattere istituzionale, assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea ed inoltre:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
 - b) vigila sull'andamento del Consorzio, sull'operato del Direttore generale e sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - c) firma la corrispondenza e gli atti del Consiglio di Amministrazione;
 - d) riferisce periodicamente al Presidente dell'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale come indicato al successivo articolo 39;
 - e) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività del Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali della comunità locale;
 - f) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dal presente Statuto e dalla Convenzione.
2. Il Presidente adotta, in caso di necessità ed urgenza, e sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione che devono essere sottoposti al Consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Consigliere da lui delegato.

La delega, fatta per iscritto, deve essere comunicata al Presidente dell'Assemblea e agli Enti consorziati.

Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età.

4. Il Presidente può delegare, anche in via temporanea, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze.

CAPO IV - ORGANO DI REVISIONE

Art. 31 - Organo di Revisione: requisiti e modalità di nomina

1. Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea tra gli iscritti (e non sospesi) all'albo dei revisori contabili, quale organo interno di controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria.
2. Il Revisore dura in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo di Revisione stesso. Il Revisore non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile.
3. Valgono per il Revisore le cause di inconferibilità, incompatibilità ed ineleggibilità previste dalla legge in materia ed in particolare dall'art. 267 del D.Lgs. 267/2000, intendendosi per amministratori i componenti dell'Assemblea e loro delegati ed i componenti del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Revisore è corrisposto un compenso il cui ammontare è deliberato dall'Assemblea, tenuto anche conto delle tariffe professionali vigenti.

Art. 32 - Organo di Revisione: funzioni

1. Il Revisore vigila sulla regolarità contabile e sul rispetto delle norme di legge e di Statuto in materia.

Il Revisore accerta e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione nella quale sono evidenziate le corrette valutazioni di bilancio ed in particolare degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti, dei ratei e dei risonci, attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme previste dall'art. 2425 del Codice Civile.

2. Il Revisore vigila altresì sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine:
 - a) esamina i progetti dei bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, nonché le loro variazioni, esprimendo eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti;
 - b) esamina, con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economica e finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del piano programma, formulando eventuali motivate osservazioni e proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria sottopostegli dagli Organi del Consorzio ed - in specie - sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero delle disponibilità di cassa, sull'acquisto di azioni o quote societarie.
3. Il Revisore può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.
4. Allo stesso viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per l'espletamento delle sue funzioni.
5. Il Revisore può partecipare a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e chiedere la iscrizione a verbale delle eventuali osservazioni o rilievi. Il Revisore deve partecipare alle sedute nelle quali si discutono i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale, il bilancio di esercizio e provvedimenti di particolare rilevanza economico-finanziaria.
6. Il Revisore, ove si verificano le condizioni previste dalla Legge per le aziende pubbliche locali, deve presentare all'Assemblea Consorziale ogni triennio una relazione sull'andamento della gestione del Consorzio contenente rilievi e valutazioni sulla efficienza, l'efficacia e l'economicità dei diversi servizi.

7. Il Revisore deve, nello svolgimento della sua attività, ispirarsi ai principi di comportamento statuiti dagli organismi nazionali di categoria.

Art. 33 - Organo di Revisione: funzionamento

1. Il Revisore deve effettuare le verifiche sull'andamento economico-finanziario almeno ogni trimestre.
2. Delle verifiche effettuate deve redigersi processo verbale, che viene trascritto e sottoscritto in apposito registro. Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa, nel termine di sette giorni ai rappresentanti degli Enti consorziati, al Presidente ed al Direttore generale del Consorzio.

CAPO V - DIREZIONE

Art. 34 - Direttore generale: funzioni

1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità gestionale del Consorzio ed opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna del Consorzio idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane e materiali.

In particolare il Direttore generale:

- A) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- B) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria del Consorzio;
- C) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- D) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano programma, del bilancio economico di previsione pluriennale, del bilancio economico di previsione annuale e del bilancio di esercizio;
- E) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- F) può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio;
- G) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e da eventuali regolamenti aziendali e/o deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- H) dirige il personale del Consorzio;
- I) firma gli ordinativi di pagamento e d'incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

- L) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - M) interviene, di norma, personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro con facoltà di conciliare o transigere la controversia. Può, tuttavia, farsi rappresentare da un dipendente del Consorzio previa procura da conferirsi con le modalità previste dall'art. 420 del codice di procedura civile;
 - N) provvede a tutti gli altri compiti fissati dalle leggi e dal presente Statuto, nonchè a quelli che gli vengono formalmente delegati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 27 n. 3.
2. Il Direttore generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con apposito Regolamento, agli appalti, alle forniture ed alle spese ed alienazioni in genere che possono farsi con il "sistema in economia" fra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento del Consorzio sottoponendo successivamente al Consiglio stesso il relativo rendiconto.
 3. Il Direttore generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo che deve essere verbalizzato.
 4. Il Direttore generale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno o più dipendenti del Consorzio parte delle proprie competenze nonchè il potere di firma degli atti che comportino impegni per il Consorzio.
 5. Il Dirigente incaricato, con specifico provvedimento del Consiglio di Amministrazione, di sostituire il Direttore generale, in caso di assenza o impedimento dello stesso, assume la denominazione di Vice Direttore generale.
 6. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propria deliberazione, il dirigente od i dirigenti del Consorzio incaricati di svolgere le funzioni di

Direttore generale in caso di assenza contemporanea sia del titolare che del Vice Direttore generale.

7. Il Direttore generale non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, nè può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei al Consorzio senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 35 - Direttore generale: requisiti, modalità di nomina e rapporto di lavoro

1. I requisiti e le modalità di nomina, la durata del rapporto di lavoro, le modalità di conferma e cessazione dal servizio e di sostituzione temporanea, le incompatibilità e quant'altro relativo al rapporto di lavoro del titolare del posto di direttore generale sono determinate dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme previste per le aziende speciali.
2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione viene designato il dirigente o funzionario del Consorzio o la persona esterna fornita di adeguata e documentata qualificazione incaricata di svolgere le funzioni di Direttore generale in caso di vacanza del posto.
3. Il trattamento economico e normativo del Direttore generale è quello derivante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti delle imprese di servizi pubblici degli Enti Locali, dai contratti integrativi di settore, aziendali ed individuali, nonchè per quanto in essi non stabilito, dalle leggi generali vigenti.
4. La semplice adesione del Consorzio alla associazione di categoria stipulante comporta l'automatica applicazione al Direttore generale dei contratti dalla stessa stipulati.

Art. 36 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti del Consorzio, compresi i dirigenti, ha natura privatistica.
2. La disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale dipendente è quella che risulta dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni nazionali di categoria, dai contratti collettivi integrativi di settore e aziendali, dai contratti individuali, nonché per quanto in essi non stabilito, dalle leggi vigenti.
3. La semplice adesione del Consorzio alle predette associazioni comporta l'automatica applicazione al personale dallo stesso dipendente dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni medesime.
4. Qualora si debbano applicare ai dipendenti contratti collettivi di lavoro diversi in relazione ai singoli settori di attività del Consorzio verrà scelto, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori del consorzio medesimo, un solo contratto per il personale dei servizi comuni ed eventualmente anche per il personale di altri servizi affini. Sono fatti salvi i casi di mobilità intersezionale.

Art. 37 - Personale

1. Nell'espletamento delle procedure per l'assunzione del personale si osserveranno le disposizioni di legge e quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro e si opererà, in particolare, secondo i seguenti principi:
 - A) pubblicità delle procedure e dei risultati delle selezioni;
 - B) scelta dei componenti delle Commissioni Giudicatrici delle eventuali selezioni pubbliche o interne tra persone fornite di competenza tecnica od amministrativa specifica in relazione ai posti da ricoprire;
 - C) utilizzo per le selezioni o preselezioni anche di società specializzate.

TITOLO III - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' DEL CONSORZIO

Art. 38 - Indirizzi dell'Assemblea

1. Il Consorzio deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo determinati dall'Assemblea.

Art. 39 - Vigilanza

1. La vigilanza sull'attività del Consorzio è esercitata dagli Enti consorziati tramite i propri rappresentanti in seno all'Assemblea.
2. La vigilanza è finalizzata alla verifica della corretta esecuzione da parte del Consorzio degli indirizzi e delle direttive formulate dall'Assemblea.
3. A tale scopo il Presidente del Consorzio ed il Direttore Generale devono presentare, congiuntamente, al Presidente dell'Assemblea, entro il 30° giorno successivo alla fine di ciascun quadrimestre, una relazione concernente l'andamento del Consorzio e contenente in forma sintetica i dati significativi della gestione aziendale.

La relazione deve comprendere, in particolare, lo stato di realizzazione dei programmi e le motivazioni degli eventuali scostamenti.
4. Devono essere altresì trasmessi al Presidente dell'Assemblea nel loro testo integrale i verbali delle deliberazioni per le quali il Direttore generale abbia espresso un parere contrario.
5. L'informativa di cui sopra è preordinata al migliore esercizio dei poteri di indirizzo ed esclude, comunque, ogni ulteriore forma di controllo.
6. Ove, nell'esercizio dei poteri di vigilanza, accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione del Consorzio, l'Assemblea richiama

formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'Assemblea adotta nei confronti del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti previsti dal presente Statuto.

Art. 40 - Atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione

1. Gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione soggetti all'approvazione dell'Assemblea sono le deliberazioni stabilite dalla legge per le aziende speciali di cui al precedente art. 21.
2. Gli atti di cui al precedente comma e gli altri atti del Consiglio di Amministrazione per i quali lo Statuto prevede l'approvazione dell'Assemblea devono essere approvati dall'Assemblea stessa nel termine di 30 giorni dalla ricezione.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 è ridotto a 20 giorni per il bilancio economico di previsione e le relative variazioni, qualora gli stessi non comportino oneri a carico dei bilanci degli enti consorziati non ancora assunti dagli stessi.
4. Gli atti di cui ai precedenti commi si intendono approvati se entro i termini stabiliti l'Assemblea non abbia adottato un formale provvedimento di diniego dandone, nei medesimi termini, comunicazione al Presidente del Consorzio.
5. Al di fuori degli atti disciplinati ai precedenti punti ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione è riservato all'autonomia gestionale del Consiglio stesso e quindi immediatamente esecutivo e vincolante per tutti.

TITOLO IV - GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 41 - Gestione aziendale: criteri

1. Il Consorzio informa la sua attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Le relative misurazioni vengono elaborate a mezzo di appositi indicatori secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, opportunamente integrate con il risultato delle verifiche effettuate in occasione della presentazione del bilancio di esercizio e della relazione triennale di cui all'art. 32 del presente Statuto.

Art. 42 - Piano-programma, bilancio economico di previsione pluriennale, bilancio economico di previsione annuale, bilancio di esercizio ed altre norme in materia di finanza e contabilità.

1. Il Piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che il Consorzio intende perseguire nel medio periodo.
2. Il Bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il Piano programma; deve articolarsi per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.
3. Il Bilancio economico di previsione annuale non potrà chiudersi in perdita. Esso dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli Enti consorziati al Consorzio a condizioni di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli Enti consorziati per ragioni di carattere

sociale. Al bilancio economico di previsione annuale deve essere allegata la tabella numerica del personale che viene approvata contestualmente al bilancio stesso.

Il Bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.

4. Il Bilancio di esercizio è composto dallo Stato patrimoniale, dal Conto economico e dalla nota integrativa, redatti in conformità dello schema approvato con decreto del Ministro del Tesoro e corredati degli allegati necessari alla miglior comprensione dei dati in essi contenuti.

Le risultanze di ogni voce di ricavo e di costo dovranno essere comparate con quelle del Bilancio preventivo e di due precedenti Bilanci d'esercizio.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto in conformità alle disposizioni recate in materia dal codice civile.

5. Con apposito regolamento il Consiglio di Amministrazione determina, con riferimento ai principi e agli indirizzi di cui ai precedenti punti, nonché alle leggi vigenti in materia, le norme per la redazione e l'approvazione del Piano programma, dei Bilanci economici di previsione pluriennale e annuale e del Bilancio d'esercizio nonché ogni eventuale norma necessaria od opportuna in materia di finanza, contabilità, pianificazione e controllo.

Art. 43 - Destinazione degli utili

1. L'utile netto risultante dal Bilancio d'esercizio deve essere destinato prioritariamente:
 - a) alla copertura di eventuali perdite pregresse;
 - b) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva in misura non inferiore al 10% degli utili sino all'ammontare complessivo di un quinto del valore del capitale di dotazione;

- c) alla costituzione o all'incremento del fondo rinnovo dei beni immobili e mobili nella misura che verrà deliberata dall'Assemblea;
 - d) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti, fino alla concorrenza del fabbisogno indicato nel Piano programma.
2. L'eccedenza verrà posta a disposizione degli Enti consorziati in base alle quote di partecipazione.

Art. 44 - Copertura delle perdite

1. Le eventuali perdite di esercizio dovranno essere ripianate con prelevamenti dai fondi di riserva e, in caso di insufficienza con il rinvio delle perdite stesse all'esercizio successivo; in caso di mancato ripiano nell'esercizio successivo, le perdite saranno ripartite tra gli Enti consorziati in base alle quote di partecipazione.
2. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare in apposito documento le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.

Art. 45 - Finanziamento degli investimenti

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti, il Consorzio provvede, nell'ordine:
- a) con i fondi all'uopo accantonati;
 - b) con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento;
 - c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri Enti pubblici, di utenti;
 - d) con mutui e prestiti anche obbligazionari;

- e) con l'incremento del fondo di dotazione da parte degli Enti consorziati;
- f) con l'alienazione di beni patrimoniali disponibili;
- g) con ogni altro tipo di finanziamento.

TITOLO V - CONTRATTI

Art. 46 - Appalti e forniture

1. Agli appalti di lavori, alle forniture, agli acquisti di beni, alle vendite, alle permutate, alle locazioni, ai noleggi, alle somministrazioni ed ai servizi in genere di cui necessita per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, il Consorzio provvede mediante contratti osservando le norme vigenti nazionali e comunitarie applicabili alle aziende speciali in particolare e agli enti pubblici economici in generale, seguendo in ogni caso criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità.
2. Il Consorzio addiviene alla stipulazione dei contratti mediante:
 - apposite gare, le quali possono assumere le forme dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso;
 - trattativa privata eventualmente preceduta da gara ufficiosa;
 - sistema in economia.
3. Con apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione, vengono stabiliti in particolare, sempre nel rispetto della normativa vigente e di criteri di trasparenza, imparzialità ed economicità:
 - a) la natura ed il limite di importo delle spese ed alienazioni che possono farsi col "sistema in economia", tra cui, in particolare, quelle necessarie per assicurare l'ordinario e normale funzionamento dell'azienda e per le quali è conferito al Direttore generale il mandato di procedere sotto la propria responsabilità e nel rispetto di norme e cautele all'uopo fissate;
 - b) le modalità e le forme dei controlli interni ed eventualmente esterni.
4. Al Direttore generale, o a un dipendente da lui delegato, spetta la presidenza delle commissioni di gara e la responsabilità sulle procedure contrattuali.

TITOLO VI - RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 47 - Partecipazione ed informazione

1. Il Consorzio assicura da parte del gestore dei servizi di cui all'art. 1 l'adozione di una carta dei servizi allo scopo anche di promuovere ogni possibile forma di partecipazione consultiva dei cittadini in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi.

TITOLO VII - REGOLAMENTI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - Regolamenti di competenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea provvede ad emanare il Regolamento per il suo funzionamento ed altri eventualmente ritenuti necessari per la disciplina di particolari aspetti dell'attività del Consorzio.
2. Nel predisporre i regolamenti di cui sopra l'Assemblea dovrà considerare, oltre ai principi stabiliti nel presente Statuto, l'esigenza di assicurare al Consorzio la autonomia imprenditoriale sancita dalla legge, condizione indispensabile per una gestione efficiente, efficace ed economica.

Art. 49 - Regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge e del presente Statuto, adotta regolamenti interni per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni aziendali.
2. In particolare vengono disciplinate con regolamento aziendale le seguenti materie:
 - a) funzionamento del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 28;
 - b) contabilità, finanza, bilanci e pianificazione di cui all'art. 42, punto 5;
 - c) spese con ricorso al "sistema in economia";
 - d) diritto d'accesso;
 - e) personale.

Art. 50 - Modifiche allo Statuto del Consorzio

1. Le modifiche allo Statuto del Consorzio sono deliberate dall'Assemblea consorziale con le modalità stabilite agli articoli 19 e 20 del presente Statuto.
2. Le modificazioni volte all'abrogazione di disposizioni disciplinanti contenuti necessari dello Statuto, ai sensi del decreto legislativo n.267/2000, sono deliberate dall'Assemblea contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate alle modifiche.
3. Entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto e successivamente con periodicità almeno biennale, l'Assemblea valuta, in apposite sedute lo stato di attuazione delle norme statutarie, nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze degli Enti consorziati, delle loro Comunità, ed alla dinamica del quadro legislativo.

Art. 51 - Norme transitorie e finali

1. Il Consorzio subentra in tutte le gestioni, i contratti attivi e passivi; mantiene tutti i diritti, ragioni, azioni, autorizzazioni, servitù, licenze e concessioni inerenti le attività svolte dai comuni per i servizi affidati al Consorzio stesso assumendo nel contempo i correlativi obblighi.
2. Il Consorzio nell'amministrazione dei beni di proprietà indivisa dei Comuni assume l'obbligo di contrarre in nome e per conto degli stessi, tutti gli atti inerenti (asservimenti, concessioni, permuta, locazioni, compravendite ecc.) e pertanto al Consorzio vengono conferiti tutti i poteri relativi anche in virtù di apposite procure se si rendessero necessarie.

Art. 52 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano tutte le disposizioni previste dall'art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano i Consorzi e le aziende speciali degli enti locali.

Art. 53 - Decorrenza dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data di approvazione.

STATUTO DEL CONSORZIO GORGOVIVO 2014

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell' articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.